

**DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016 n. 189**  
(G.U. 18 ottobre 2016 n. 244) convertito con  
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  
229.<sup>1</sup>

*Interventi urgenti in favore delle popolazioni  
colpite dagli eventi sismici del 2016.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  
25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato,  
ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della  
legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di  
emergenza in conseguenza dell'eccezionale  
evento sismico che ha colpito i territori delle  
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in  
data 24 agosto 2016;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  
«Istituzione del Servizio nazionale della  
protezione civile», e successive modificazioni;  
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento  
della protezione civile della Presidenza del  
Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26  
agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n.  
393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19  
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016,  
n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in  
attuazione della predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  
in data 9 settembre 2016 recante nomina del  
Commissario straordinario del Governo per la  
ricostruzione nei territori interessati dall'evento  
sismico del 24 agosto 2016, di cui al  
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 228 del 29 settembre 2016;

Ravvisata l'esigenza di individuare l'area  
interessata dal presente provvedimento sulla  
base di criteri di omogeneità delle  
caratteristiche socio economiche desumibili dai  
principi di cui alla strategia nazionale per lo  
sviluppo delle aree interne del Paese, di cui  
all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei  
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia  
per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza  
di emanare ulteriori disposizioni per  
fronteggiare l'eccezionale evento sismico  
verificatosi in data 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei  
ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre  
2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  
ministri e del Ministro dell'economia e delle  
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,  
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e  
dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e  
del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,  
delle politiche agricole alimentari e forestali,  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare, della giustizia, per la semplificazione e  
la pubblica amministrazione e per gli affari  
regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Art. 1.**

*(Ambito di applicazione e organi direttivi)*

1.<sup>2</sup> Le disposizioni del presente decreto sono  
volte a disciplinare gli interventi per la  
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla  
popolazione e la ripresa economica nei territori  
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  
Umbria, interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1,  
2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli  
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le  
disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48  
si applicano limitatamente ai singoli soggetti  
danneggiati che dichiarino l'inagibilità del  
fabbricato, casa di abitazione, studio  
professionale o azienda, ai sensi del testo unico  
di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle  
entrate e dell'Istituto nazionale per la  
previdenza sociale territorialmente competenti.

2. Le misure di cui al presente decreto possono  
applicarsi, altresì, in riferimento a immobili  
distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni  
delle Regioni interessate, diversi da quelli  
indicati negli allegati 1 e 2<sup>3</sup>, su richiesta degli

<sup>1</sup> Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni  
recate dal decreto-legge n. 8/2017, convertito con  
modificazioni dalla legge n. 45/2017.

<sup>2</sup> Comma modificato dall'art. 18-undecies, comma  
1, lettera a) del decreto-legge n.8/2017, convertito  
con modificazioni dalla legge n. 45/2017.

<sup>3</sup> L'art.18-undecies, comma 1, lettera f) del decreto-  
legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla

interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

3.- 7. (*Omissis*)

**Art. 48.**

*(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)*

1. (*Omissis*)

1-bis.<sup>4</sup> I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2<sup>5</sup>, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

2. - 13. (*Omissis*)

13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2<sup>6</sup>, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

14.-18. (*Omissis*)

---

legge n. 45/2017, ha aggiunto l'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.

L'art. 18-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 ha disposto che: "Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo."

<sup>4</sup> Comma sostituito dall'art.11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017.

<sup>5</sup> Cfr. nota 3.

---

<sup>6</sup> Cfr. nota 3.